Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2725

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2011

Istituzione della Provincia autonoma Ladinia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Su invito dell'Associazione dell'autonomia ladina Dolomites, fondata il 23 gennaio 2007, si propone l'istituzione della provincia autonoma Ladinia, allo scopo di garantire la tutela della minoranza ladina, mai in precedenza garantita con strumenti istituzionali. Infatti, durante il periodo austriaco e austro-ungarico, il ladino fece parte della Contea del Tirolo, all'interno della quale la componente di lingua tedesca manifestò l'espresso proposito dell'assorbimento linguistico.

Con la conclusione della Prima guerra mondiale, il territorio a sud del Brennero passò all'Italia, nella quale, solo quattro anni più tardi, si impose il fascismo che considerò il ladino una sorta di dialetto mistilingue; mentre, come si legge in uno studio di Ottone Brentani dal titolo «Ladinia», «il ladino è una lingua figlia del latino e perciò sorella legittima delle lingue italiana, francese, provenzale, spagnuola, portoghese, rumena; le quali sorelle si fecero grandi e ricche, estesero la loro influenza su paesi vasti e civili, si fecero conoscere ed apprezzare in cento maniere, mentre la ladina, povera Cenerentola montana, se ne stette nascosta fra le Alpi, poco conosciuta e meno apprezzata». (Si ricorda che i primi insediamenti in Alto furono i Ladini della Val Badia).

I ladini della zona dolomitica vennero così distribuiti tra tre province (Bolzano, Trento e Belluno) di due regioni distinte: Venezia Tridentina e Venezia Euganea.

Con la fine della Seconda guerra mondiale nacque lo statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige, con lo scopo precipuo di garantire la tutela della minoranza di lingua tedesca, bilanciata dalla preponderanza della componente di lingua italiana presente nel Trentino.

La tutela istituzionale del gruppo di lingua ladina non venne presa in seria considerazione; né lo fu nel 1971 con la revisione dello statuto che decretò il superamento dell'ente regione e l'attribuzione di poteri pressoché esclusivi alle due province autonome di Bolzano e di Trento.

L'istituzione di una terza provincia può dar luogo ad una entità tutta ed esclusivamente ladina, poiché la mobilità realizzatasi nell'ultimo secolo ha alterato l'omogeneità nel territorio un tempo tutto ladino (confine austro-ungarico del 1923); tuttavia, può restituire alla popolazione di lingua ladina gli strumenti per una autonomia non limitata e subordinata.

L'istituzione di una terza provincia correggerebbe l'errore della divisione dei Ladini in tre province di due regioni ed attribuirebbe autentica autonomia ad una popolazione che è sempre stata costretta ad una posizione subordinata.

Del resto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige venne varato principalmente per la tutela della minoranza di lingua tedesca. Il medesimo principio deve valere per la tutela delle popolazioni ladine; e non c'è tutela per una minoranza se la si assoggetta all'egemonia di altri gruppi.

Sulla base delle considerazioni suesposte, si propone, pertanto, il seguente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. È istituita, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma Ladinia. Di essa possono fare parte, in coerenza con i risultati del *referendum* di cui all'articolo 2, comma 1, le seguenti zone e comuni:

a) la zona dell'Ampezzano e del Livinallongo, con Cortina d'Ampezzo, Pieve di Livinallongo e Colle Santa Lucia;

b) la Val Badia, con i seguenti comuni e centri abitati o frazioni: San Martino in Badia (San Martin de Tor - Sankt Martin in Thurn), Longiarù (Lungiarü - Campill), La Valle (La Val - Wengen), Corvara in Badia (Corvara - Corvara), Colfosco (Calfosch - Kolfuschg), Badia (Badia-Abtei), Pedraces (Pedraces - Pedratsches), San Leonardo (San Linêrt - Sankt Leonhard), La Villa (La Ila - Stern), San Cassiano (San Ćiascian - Sankt Kassian), Marebbe (Mareo - Enneberg), San Vigilio di Marebbe (Al Plan de Mareo - Sankt Vigil in Enneberg);

c) la Val Gardena, con i seguenti comuni, centri abitati o frazioni: Ortisei (Urtijëi / St. Ulrich), Santa Cristina Valgardena (Santa Cristina Gherdëina / St. Christina Gröden), Selva di Val Gardena (Sëlva / Wolkenstein); sono considerati parte della Val Gardena anche le frazioni di Castelrotto: Oltretorrente (Sureghes / Überwasser), Bulla (Bula / Pufels), Roncadizza (Runcadic / Runggaditsch);

d) la Val di Fassa, con i seguenti comuni, centri abitati o frazioni: Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei e Moena considerata parte del territorio dal 1976 da quando è stato costituito il comprensorio ladino di Fassa.

Art. 2.

1. I comuni di cui al comma 1 sono aggregati alla provincia autonoma Ladinia a seguito dell'approvazione della proposta mediante *referendum* da parte della maggioranza delle popolazioni interessate.

2. Le popolazioni delle regioni e delle province autonome interessate alla variazione proposta sono interpellate tramite *referendum* consultivo a carattere non vincolante.

3. I referendum di cui ai commi 1 e 2 si svolgono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella data stabilita dalla regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

1. Le lingue ufficiali della provincia autonoma Ladinia sono il ladino, l'italiano e il tedesco, che hanno tutte pari dignità e che sono impiegate in rapporto alla proporzione scaturita da dichiarazione di appartenenza linguistica.

Art. 4.

1. Alla provincia autonoma Ladinia sono applicate tutte le norme stabilite dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, e riservate risorse proporzionate al gettito fiscale assicurato nell'ambito del proprio territorio.

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome Ladinia, di Trento e di Bolzano».

2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni e le Province autonome Ladinia, di Trento e di Bolzano».

Art. 6.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le norme di modifica del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, necessarie per adeguare il suddetto testo unico all'istituzione della provincia autonoma Ladinia.

€ 1,00